

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

RIFORMA PRE-RUOLO E ATTUAZIONE PNRR¹

[d.l. 45/2025 convertito nella [legge 5 giugno 2025 n.79](#)]

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 45/2025 (c.d. Decreto PNRR-Scuola), sono state introdotte significative modifiche alla legge 240/2010 relative alla **riforma del c.d. pre-ruolo della ricerca** e altre disposizioni di particolare interesse per le università (tra cui una nuova sessione ASN, domande fino al 10/11/2025) e per l'attuazione delle misure PNRR.

STRUMENTI DI LETTURA

- [Schede di lettura del testo definitivo d.l. 45/2025](#)
- [Iter parlamentare](#)

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

1. A. RIFORMA DEL PRE-RUOLO NELLA RICERCA 2
2. "INCARICHI POST-DOC" [art. 22-bis, legge 240/2010] 2
 - 2.1. Post-doc per ricerca, didattica e terza missione (1 anno prorogabile fino a 3) 2
 - 2.2. Requisiti e procedure di selezione 3
 - 2.3. Trattamento economico e giuridico 3
3. "INCARICHI DI RICERCA" [art. 22-ter, legge 240/2010] 4
 - 3.1. Giovani studiosi per attività di "ricerca e innovazione" 4
 - 3.2. " (da 1 a 3 anni) 4
 - 3.3. Requisiti e procedure di selezione 4
 - 3.4. Conferimento diretto su fondi esterni 5
 - 3.5. Trattamento economico, fiscale e previdenziale 5
 - 3.6. Nessun accesso ai ruoli 6
4. Disposizioni comuni per incarichi post-doc e di ricerca 6
 - 4.1. Partecipazione a gruppi di ricerca 6
 - 4.2. Incompatibilità con altri percorsi universitari e con altre borse 6
 - 4.3. Durata complessiva: 11 anni anche non continuativi 7
 - 4.4. Riconoscimento periodi di servizio 7
 - 4.5. Coordinamento di norme 7
 - 4.6. Limiti di spesa complessiva ultimo triennio, esclusi bandi competitivi 7
5. B. PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 8
 1. ASN: domande sesto quadrimestre entro il 10/11/2025 8
 2. Agevolazioni per giovani ricercatori nelle imprese 8
3. C. ATTUAZIONE PNRR 9

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

1. Attestazione della possibilità di rispettare i termini di “traguardi e obiettivi” del PNRR	9
2. Anticipazioni di cassa appalti PNRR: attestare almeno il 50% delle spese	9
3. Contributi per locazioni studenti fuori sede	10
4. APPENDICE-NUOVI ARTICOLI DELLA LEGGE 240/2010 - SUL PRE-RUOLO	1

1. A. RIFORMA DEL PRE-RUOLO NELLA RICERCA

In sede di conversione del d.l. 45/2025 in commento sono state introdotte significative modifiche alla legge 240/2010 con particolare riferimento alla disciplina del c.d. pre-ruolo universitario. In particolare, (art. 1-bis, d.l. 45/2025, che introduce gli articoli 22-bis e 22-ter nella legge n. 240/2010, c.d. Riforma Gelmini):

1. “**Incarichi post-doc**” (art. 22-bis, l. 240/2010);
2. “**Incarichi di ricerca**” (art. 22-ter, l. 240/2010).

La finalità dichiarata della disposizione è quella di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “[Riforma delle classi di laurea](#)”.

Gli incarichi post-doc e per incarichi di ricerca hanno una durata minima di 1 anno, possono essere prorogati al massimo fino a 3 anni complessivi e **non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli** delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini delle c.d. stabilizzazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

2. “**INCARICHI POST-DOC**” [art. 22-bis, legge 240/2010]

Il nuovo art. 22-bis della legge n. 240/2010 - che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 45/2025 in commento - prevede che le università e gli enti pubblici di ricerca² possano stipulare **contratti a tempo determinato**, denominati “incarichi post-doc”, finanziati, *in tutto o in parte*:

- a) con **fondi interni**;
- b) da **soggetti terzi**, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2.1. **Post-doc per ricerca, didattica e terza missione (1 anno prorogabile fino a 3)**

La stipula degli incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di **ricerca**, di **collaborazione alle attività didattiche** e di **terza missione**.

Il nuovo istituto contrattuale si aggiunge e non sostituisce i “contratti di ricerca” recentemente disciplinati dall’articolo 22, legge 240/2010, come modificato dal d.l. 36/2022.

I contratti post-doc hanno durata **almeno annuale** e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di 3 anni. La durata complessiva dei rapporti così instaurati, con il medesimo soggetto anche da parte di istituzioni diverse, **non può superare i 3 anni**, anche non continuativi. Questi termini massimi sono *derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi* di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute nei casi previsti dalla normativa vigente (comma 2 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010, introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, d.l. 45/2025 in commento).

²Sono abilitati a stipulare questi contratti anche le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR n. 382/1980.

2.2. Requisiti e procedure di selezione

1. Dottorato di ricerca ed esclusione personale di ruolo e RTT

Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del **titolo di dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con l'**esclusione di** (comma 3 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010):

- a) **personale di ruolo** assunto a tempo indeterminato da università ed enti pubblici di ricerca;
- b) **chi ha usufruito di contratti di ricercatore a tempo determinato in c.d. tenure-track** (c.d. RTT, secondo il testo dell'art. 24, l. 240/2020 vigente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022³).

Gli **enti pubblici di ricerca** possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie (comma 3 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010).

2. Regolamento di Ateneo: gruppo scientifico-disciplinare, colloquio e bando pubblico

Le università disciplinano con apposito regolamento le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel **medesimo gruppo scientifico-disciplinare**, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

I regolamenti devono prevedere un **colloquio orale**, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.

Il **bando di selezione**, reso **pubblico** anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale (comma 4 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010).

2.3. Trattamento economico e giuridico

Minimo stabilito con decreto MUR

³L'art. 14, comma 6-decies, del citato D.L. n. 36/2022, nel modificare l'articolo 24 della L. 240/2010, ha sostituito, a decorrere dal 30 giugno 2022, le preesistenti posizioni dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B (rispettivamente RTDa e RTDb) con un'unica figura di ricercatore a tempo determinato in c.d. tenure-track (RTT), il cui contratto ha una durata complessiva di sei anni, non è rinnovabile (co. 3) e può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito (co. 4). A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (co. 5). La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento (co. 5-bis). Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e l'espletamento dello stesso costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (co. 9).

L'importo del trattamento economico relativo all'incarico post-doc è stabilito con decreto del MUR, in misura **non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito** (comma 5 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010).

Incompatibilità e nessun accesso ai ruoli

L'incarico post-doc **non è compatibile con** (comma 6 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010):

- 1) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- 2) la titolarità di assegni di ricerca.

L'incarico post-doc comporta il **collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente pubblico** (comma 6 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010).

I contratti post-doc **non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli** delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini delle c.d. stabilizzazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 (comma 7 del nuovo art. 22-bis, legge 240/2010).

3. "INCARICHI DI RICERCA" [art. 22-ter, legge 240/2010]

I commi da 1 a 8 del nuovo art. 22-ter della legge n. 240/2010 disciplinano l'istituto dell'incarico di ricerca, mentre i successivi commi 9 e 10 contengono disposizioni comuni ai due istituti degli incarichi post-doc e di ricerca (*vedi infra*).

3.1. Giovani studiosi per attività di "ricerca e innovazione

3.2. " (da 1 a 3 anni)

Gli stessi enti, tra cui le università, che possono conferire incarichi post-doc possono anche conferire "incarichi di ricerca" (comma 1 dell'art. 22-ter, legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, d.l. 45/2025 in commento).

Questi incarichi sono finalizzati all'**introduzione alla ricerca e all'innovazione** sotto la **supervisione di un tutor**.

Gli incarichi conferiti allo stesso studioso, anche da istituzioni diverse, hanno una **durata minima di un anno** e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di **3 anni, anche non continuativi**. Il suddetto termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (comma 7, art. 22-ter, legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 1-bis del d.l. 45/2025 in commento).

3.3. Requisiti e procedure di selezione

3. Laurea magistrale massima da 6 anni. Esclusi ricercatori e personale di ruolo

I destinatari sono i **giovani studiosi** che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico **da non più di sei anni** e di un curriculum idoneo all'**assistenza allo svolgimento di attività di ricerca**.

Sono **esclusi dalle procedure di selezione** per il conferimento degli incarichi di ricerca (comma 3 dell'art. 22-ter, legge n. 240/2010):

- soggetti che hanno fruito di contratti di **ricercatore a tempo determinato** di cui all'art. 24 della legge 240/2010 (sia di tipo A e B, che RTT);
- il **personale di ruolo**, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al comma 1.

4.Regolamento di Ateneo

Le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di conferimento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti **nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare**.

I regolamenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante **esame dei titoli e delle pubblicazioni** ad opera di una commissione, nonché **eventuale colloquio**. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai borsisti (comma 2 dell'art. 22-ter, legge n. 240/2010).

3.4. Conferimento diretto su fondi esterni

Possono essere previste procedure di conferimento diretto per incarichi di ricerca, finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europea sulla base di bandi competitivi. Il conferimento ha luogo mediante **avvisi pubblicati nel proprio sito internet** ai fini della raccolta delle **manifestazioni di interesse** da parte dei candidati. In questi casi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet del soggetto che conferisce l'incarico (comma 4 del nuovo art. 22-ter, legge n. 240/2010).

3.5. Trattamento economico, fiscale e previdenziale

5.Decreto MUR per importo minimo

L'importo del trattamento economico relativo agli incarichi di ricerca è determinato dal soggetto che li conferisce, sulla base di un **importo minimo stabilito con decreto del MUR** (comma 5 dell'art. 22-ter, legge n. 240/2010).

6.Gestione separata INPS e integrazione indennità maternità

Riguardo all'ambito previdenziale, si prevede che i soggetti in esame siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS. Questo comporta, oltre all'applicazione del **regime pensionistico** proprio della Gestione separata anche:

- il riconoscimento dell'indennità di maternità relativa al **periodo di astensione obbligatoria** dal lavoro o anche agli eventuali periodi interessati dal divieto anticipato di prestazione lavorativa o dall'interdizione dalla stessa (tutti i suddetti periodi sono individuati, nell'ordinamento della Gestione separata, mediante rinvio alle norme per le lavoratrici dipendenti);
- l'**indennità di malattia** secondo le condizioni poste dalle norme relative alla suddetta Gestione.

Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la misura dell'**indennità di maternità** corrisposta dall'INPS è **integrata dall'università** fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di assistenza alle attività di ricerca (comma 6, art. 22-ter, legge n. 240/2010).⁴

7. Esente IRPEF

In relazione ai profili fiscali, sono espressamente applicabili alle borse erogate per gli incarichi di ricerca in commento le **esenzioni fiscali** previste dall'art. 4 della legge n. 476/1984 ("*Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*"), che dispone l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e degli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni (comma 6, art. 22-ter, legge n. 240/2010).

3.6. Nessun accesso ai ruoli

Anche gli incarichi di ricerca **non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli** delle istituzioni da cui sono erogati, **nemmeno ai fini delle stabilizzazioni** di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 (comma 8, art. 22-ter, legge n. 240/2010).

4. Disposizioni comuni per incarichi post-doc e di ricerca

4.1. Partecipazione a gruppi di ricerca

Viene modificato anche l'art. 18, legge 240/2010, al fine di includere i titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, oltre ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima L. n. 240, tra i soggetti ai quali è riservata la **partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università**, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università (nuovo art. 18, comma 5, legge 240/2010 modificato dal comma 2, art. 1-bis, d.l. 45/2025 in commento).

4.2. Incompatibilità con altri percorsi universitari e con altre borse

Sia gli incarichi di ricerca sia gli incarichi post-doc **non sono compatibili o cumulabili con** (comma 9 del nuovo art. 22-ter introdotto dall'art.1-bis del d.l. 45/2025 in commento):

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale;
- b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie - MSCA;
- c) borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- d) contratti di ricerca (art. 22) e ricercatori a tempo determinato (art. 24, legge 240/2010).

⁴Si ricorda che questa integrazione era già prevista per i titolari di assegni per attività di ricerca dall'art. 22 della n. 240/2010 previgente rispetto all'ultima novella, che ha sostituito la figura degli assegnisti con quella dei titolari del contratto di ricerca (novella di cui all'articolo 14, comma 6-septies, d.l. 36/2022).

4.3. Durata complessiva: 11 anni anche non continuativi

La **durata complessiva** dei menzionati rapporti contrattuali, compresi i nuovi incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc, non può in ogni caso superare gli **11 anni**, anche non continuativi. Ai fini del computo dei termini non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (comma 9, seconda parte, del nuovo art. 22-ter introdotto dall'art.1-bis del d.l. 45/2025 in commento).

4.4. Riconoscimento periodi di servizio

Viene inserito un **nuovo comma 3-bis nell'art. 24 della legge 240/2010**, il quale prevede che il soggetto già titolare di una posizione prevista dall'art. 22 (contratti di ricerca) e dai nuovi artt. 22-bis e 22-ter, il quale stipuli un contratto per ricercatore universitario a tempo determinato, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, possa richiedere la **riduzione della durata del contratto per ricercatore** in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso la durata del contratto non può essere inferiore all'anno. La disposizione si applica ai contratti anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi (art. 1-bis, comma 3, del d.l. 45/2025 in commento).

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge n. 36/2022, che prevede, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità per i soggetti titolari di contratti di ricercatore universitario previgenti alla riforma attuata con lo stesso decreto-legge n. 36/2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, **ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni**. Analogamente, si prevede, fino alla medesima data del 31 dicembre 2026, la possibilità, per coloro che sono stati titolari di **assegni di ricerca** in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del dl 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un **periodo di servizio pari a due anni** (art. 1-bis, comma 3, del d.l. 45/2025 in commento).

4.5. Coordinamento di norme

Per coordinamento viene **eliminato il riferimento alle "borse di studio per attività di ricerca post laurea"** dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998, il quale prevedeva l'applicazione a queste borse di studio delle disposizioni concernenti i profili fiscali e il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio in favore dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge n. 398/1998 (art. 1-bis, comma 2, del d.l. 45/2025 in commento).

4.6. Limiti di spesa complessiva ultimo triennio, esclusi bandi competitivi

La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc (nuovo art. 22-bis, l. 240/2010) e degli incarichi di ricerca (nuovo art. 22-ter, l. 240/2010) non può essere superiore alla **spesa media sostenuta nell'ultimo triennio** per il conferimento degli **assegni di ricerca** e per la stipula dei contratti da **ricercatore di tipo A** a tempo determinato, come risultante dai bilanci approvati (comma 10 del nuovo art. 22-ter, legge 240/2020).

Questo limite di spesa **non si applica** nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di **bandi competitivi**.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 49/2012, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/2016.⁵

5. B. PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

1. ASN: domande sesto quadrimestre entro il 10/11/2025

Il decreto-legge in commento istituisce il **sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 disponendo, al contempo, che le domande debbano essere presentate **tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025**, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026 (art. 3-novies, d.l. 45/2025 in commento).

La previsione in commento intende promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR, *in attesa della riforma della Legge Gelmini*⁶.

Resta fermo l'obbligo di destinare, nell'ambito della programmazione triennale, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare (cfr. art. 18 comma 4-ter, l. 240/2010).

2. Agevolazioni per giovani ricercatori nelle imprese

Il decreto-legge in commento interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (vedi infra), sostituendo la normativa in materia di incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese (in possesso del titolo di dottore di ricerca oppure che sono o sono stati titolare di contratti di ricerca o di ricercatore a tempo determinato).

Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziare, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di **credito di imposta**, per il periodo compreso **tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026** (art. 3-septies d.l. 45/2025 in commento, che sostituisce l'art. 26, comma 1, decreto-legge 13/2023).

Conseguentemente, la novella in commento abroga anche l'art. 26 comma 2 del d.l. 13/2023 che disciplina l'esonero dei versamenti contributivi, che sostituisce appunto con un credito d'imposta a favore delle imprese.⁷

⁵Si ricorda che l'art. 5 del d.lgs. n. 49/2012 disciplina le modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università, stabilendo che l'indicatore per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (co. 1). Il limite massimo dell'indicatore è pari all'80 per cento (comma 6). Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4. Analogamente, l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/2016 stabilisce che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio (rapporto che non può superare l'80%).

⁶Con la citata e prossima revisione della l. 240/2010, ci si riferisce probabilmente al disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2025 e non ancora trasmesso alla Camere, il quale punta ad un vero e proprio superamento del sistema dell'ASN, in favore di un nuovo modello nel quale il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi sarà autodichiarato dai candidati su una piattaforma informatica ministeriale, mentre la selezione dei docenti non avverrà più a livello centrale, bensì sarà demandata alle singole università, tramite commissioni giudicatrici miste (vedi [comunicato stampa](#)).

⁷Si rammenta, inoltre, che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non rileva per il calcolo della quota deducibile, ai fini IRPEF, degli interessi passivi e delle altre componenti negative (artt. 61 e 109, comma 5, DPR 917/1986).

Da ultimo, la novella semplifica la procedura, sopprimendo la necessità del “concerto” con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo e prevedendo che il limite massimo di spesa di 150 milioni di euro (che resta immutato) non sia più riferito al periodo 2024-2026 ma al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026.

3. C. ATTUAZIONE PNRR

1. Attestazione della possibilità di rispettare i termini di “traguardi e obiettivi” del PNRR

Il d.l. 45/2025 in commento specifica le condizioni di operatività dell’esonero di responsabilità per il mancato rispetto dei termini stabiliti dal PNRR, quando si tratti di **“traguardi e obiettivi” non espressamente stabiliti** dalle misure PNRR (art. 3-quinquies, del d.l. 45/2025 in commento che modifica l’art. 2, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 19/2024).

In particolare, si prevede che non si applicano le sanzioni previste in caso di **superamento dei termini intermedi previsti** nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti **da “traguardi e obiettivi” del PNRR**, se il soggetto attuatore e l’Amministrazione titolare della misura attestano, anche mediante il cronoprogramma e la documentazione attestante lo stato di avanzamento risultanti dal ReGiS, la **possibilità di completare l’intervento o il programma** ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR. In questi casi non trovano applicazione le seguenti misure:

- a) riduzione o alla revoca dei contributi (ex art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021;
- b) esercizio dei poteri sostitutivi (ex art. 12, del decreto-legge n. 77/2021);

Vedi anche [Schede di lettura sull’art. 3-quinquies, d.l. 45/2025 in commento](#)

2. Anticipazioni di cassa appalti PNRR: attestare almeno il 50% delle spese

Il d.l. 45/2025 in commento dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti spese risultanti dagli **stati di avanzamento pari ad almeno il 50% del costo dell’intervento** (art. 3-octies. d.l. 45/2025 che inserisce il comma 2-bis all’art. 18-quinquies del d.l. n. 113/2024).

Si ricorda che l’art. 18-quinquies del d.l. n. 113/2024 prevede che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. A tal fine, il comma 2 dell’art. 18-quinquies prescrive ai soggetti attuatori richiedenti di fornire la documentazione attestante:

- a) l’ammontare delle spese effettuate;
- b) i controlli di competenza effettuati;
- c) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Le amministrazioni centrali effettuano controlli successivi sulla documentazione giustificativa entro l’erogazione del saldo.

La novella in commento prevede un'ulteriore condizione per l'autorizzazione dell'anticipazione di cassa, stabilendo che il soggetto attuatore, al momento della richiesta, deve attestare che le spese risultanti dagli **stati di avanzamento dell'intervento sono almeno pari al 50% del costo totale**.

La disposizione in commento richiede, inoltre, l'attestazione dell'avvenuto **espletamento dei controlli** di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

3. Contributi per locazioni studenti fuori sede

Il decreto-legge in commento ha **modificato i requisiti** per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli **studenti universitari fuori sede** residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato (art. 6, comma 1-bis che novella i commi 526 e 527⁸ dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2021 - l. 178/2020).

Il Fondo è stato istituito per sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Gli studenti fuori sede devono essere iscritti a università statali "*non aventi carattere residenziale*"⁹ e da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (requisiti già previsti dall'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge di bilancio per il 2017 - legge n. 232/2016).

La modifica introdotta dal decreto-legge in commento prevede che:¹⁰

- 1) i requisiti relativi agli anni di iscrizione e al conseguimento dei CFU non sono richiesti per gli **studenti con disabilità**
- 2) **non** accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede gli studenti **iscritti, per più di una volta, al primo anno** di corso universitario.

⁸La lettera b), nel novellare il comma 527, modifica la procedura di adozione del decreto del MUR a cui è demandata la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, espungendo la previsione relativa al "concerto" con il MEF e prevedendo invece che esso sia ora solo "sentito".

⁹Si ricorda che una struttura ricettiva è qualificata come "*struttura residenziale universitaria*" se dispone di adeguate dotazioni di spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto (art. 13, d.lgs. 68/2012). Le strutture residenziali universitarie, si differenziano in *collegi universitari* (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e *residenze universitarie* (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura).

¹⁰L'art. 6, comma 1-bis, lettera a), n. 2), del d.l. 45/2025 in commento che aggiunge due ulteriori periodi al comma 526 della legge di bilancio per l'anno 2021.

4. APPENDICE-NUOVI ARTICOLI DELLA LEGGE 240/2010 - SUL PRE-RUOLO

Art. 22-bis - Incarichi post-doc

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

6. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 22-ter - Incarichi di ricerca

1. Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire 'incarichi di ricerca' finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.

3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.

4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet delle istituzioni di cui al comma 1.

5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.

6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, an-

che non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 e 22-bis nonché al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della presente legge nonché degli incarichi di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi”.